

ACCORDO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 E S.M.I. TRA LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E PER LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO E IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER IL RESTAURO DEL NINFEO DEL GIAMBOLOGNA O FONTE DELLA FATA MORGANA

- La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato con sede in Piazza de' Pitti 1 a Firenze (di seguito "Soprintendenza"), rappresentata dall'Arch. Antonella Ranaldi, nata a Roma il 18/05/1960 codice fiscale RNLNNL60E58H501H nella qualità di Soprintendente;

E

- Il Comune di Bagno a Ripoli (nel seguito denominato anche "Comune") nella persona del dott. Francesco Casini, nato a Firenze il 07/10/1978 codice fiscale CSNFNC78R07D612O in qualità di Sindaco;

PREMESSO CHE

1. Il Comune di Bagno a Ripoli è proprietario dell'immobile denominato "Ninfeo del Giambologna" o "Fonte della Fata Morgana", sito in località Fattucchia, in via delle Fonti, censito al N.C.E.U. al Foglio 39 part. 289 part. 48, 288, 128, 129, 130 ed eminente episodio architettonico di grotta-ninfeo di epoca tardocinquecentesca, originariamente pertinente alle strutture del parco della Villa Il Riposo (di seguito "Ninfeo").
2. Il Ninfeo a fronte del suo rilevante valore artistico e architettonico è bene culturale sottoposto a tutela dalla II Parte del D.Lgs. 42/2004, in forza del D.M. del 28/06/1997.
3. All'interno del territorio del Comune di Bagno a Ripoli esercita la propria competenza in materia di tutela del Patrimonio Culturale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato.
4. Dai sopralluoghi esperiti, anche congiuntamente, nel corso del 2019 e del 2020 sono emerse condizioni di conservazione dell'immobile caratterizzate da molteplici criticità e generalizzate situazioni di degrado delle superfici architettoniche, connesse alla peculiare conformazione del Ninfeo in relazione al retrostante versante collinare e alle particolari condizioni ambientali, che rendono evidente la necessità e l'urgenza dell'esecuzione di interventi di conservazione e di restauro delle sue strutture materiali;
5. In data 13/11/2020 è stato sottoscritto dalla Soprintendenza e dal Comune uno specifico Protocollo di intesa di durata triennale volto all'attivazione di azioni sinergiche finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione del Ninfeo, fra cui la progettazione di interventi di restauro e la partecipazione a bandi e iniziative per il reperimento di risorse finanziarie, anche in forma congiunta.
6. Il suddetto Protocollo di Intesa prevede, all'art. 4, che a fronte dell'assegnazione di risorse finanziarie sufficienti alla realizzazione di uno o più stralci di intervento, funzionalmente coerenti ed autonomamente cantierabili, in relazione alle caratteristiche del bene e alle sue esigenze di tutela, la Soprintendenza e il Comune concludano uno specifico Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, o Accordo Amministrativo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e costituiscano un gruppo di lavoro congiunto.
6. Il Comune di Bagno a Ripoli ha attualmente stanziato nei propri capitoli di bilancio risorse pari a € 200.000,00 finalizzate alla redazione di un progetto organico di intervento di restauro del monumento e all'esecuzione degli interventi più urgenti, con l'obiettivo di contenere le cause del degrado e di conseguire la messa in sicurezza del bene.
7. E' volontà del Comune e della Soprintendenza concludere un Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. (di seguito "Accordo"), teso a confermare la collaborazione tra Amministrazioni e a disciplinare lo svolgimento di attività congiunte di progettazione e di esecuzione di interventi di conservazione e di valorizzazione del Ninfeo, considerate rispondenti all'interesse comune, in consonanza con il dettato della richiamata norma.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

ARTICOLO 1. - PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che viene stipulato, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, nell'ambito degli scopi e delle attività istituzionali degli Enti sottoscrittori e in continuità con il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 13/11/2020.

ARTICOLO 2. - OBIETTIVI

1. Il presente Accordo conferma l'intesa tra il Comune e la Soprintendenza per la promozione, la progettazione e l'esecuzione di un organico intervento di conservazione e di restauro del Ninfeo con l'obiettivo di una sua efficace tutela, valorizzazione e restituzione alla fruizione da parte della collettività e ne disciplina le modalità operative.

2. L'Accordo riguarda le azioni sinergiche da intraprendersi nell'ambito del reperimento delle risorse finanziarie propedeutiche, dello studio, della progettazione e realizzazione degli interventi, nonché per i successivi interventi di valorizzazione, promozione territoriale e divulgazione dei risultati conseguiti.

ARTICOLO 3. - REPERIMENTO DEI FINANZIAMENTI

1. Le parti si impegnano, nelle diverse fasi progettuali, ad attivare la ricerca di finanziamenti finalizzati all'attuazione dell'intervento, anche attraverso la partecipazione a bandi inerenti il patrimonio culturale e territoriale promossi da soggetti pubblici o privati e a promuovere forme di erogazioni liberali a favore di beni culturali.

2. Le parti si impegnano inoltre ad inserire l'intervento, secondo modalità concordate, all'interno della propria programmazione ordinaria e straordinaria dei lavori pubblici.

ARTICOLO 4. - IMPEGNI DELLE PARTI

1. Al Comune compete l'assunzione del ruolo di Stazione Appaltante per l'intervento, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori e contratti pubblici, l'individuazione del Responsabile Unico del Progetto e di figure professionali, interne o esterne alla propria struttura, dotate della necessarie competenze professionali da impiegare nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori.

2. Alla Soprintendenza compete il coordinamento scientifico delle attività, la partecipazione alle attività in fase progettuale ed esecutive con figure individuate all'interno della propria struttura, nonché l'effettuazione delle attività attinenti agli aspetti di tutela archeologica, compresa la supervisione durante l'esecuzione dei lavori comportanti scavi.

3. A fronte della complessità dell'intervento e della sua verosimile articolazione in più stralci progettuali o lotti funzionali pertinenti a successive e diverse fonti di finanziamento, il ruolo di Stazione Appaltante e le funzioni connesse, compresa la nomina del RUP, potranno eventualmente essere assunti, di volta in volta e previa intesa, da ciascuna delle parti.

4. Le parti si impegnano a rilasciare gli atti autorizzativi di rispettiva competenza con la massima tempestività, nell'ambito dell'approvazione condivisa del progetto o delle sue eventuali varianti e nel più ampio spirito di collaborazione.

ARTICOLO 5. - GRUPPO DI PROGETTO

1. E' costituito un Gruppo di Progetto, composto da figure e professionalità interne al Comune e alla Soprintendenza, con il compito di gestire in sinergia le attività tecnico progettuali, nei diversi livelli previsti e quelle inerenti l'esecuzione degli interventi, perseguendo la massima integrazione e la complementarità tra le diverse competenze professionali, anche attraverso l'effettuazione di incontri periodici. All'interno del Gruppo di Progetto, ciascuna parte individua un coordinatore responsabile, che assume anche il ruolo di progettista dell'intervento e di referente presso il Responsabile Unico del Progetto per gli aspetti di competenza. Al Gruppo di Progetto potranno afferire ulteriori figure individuate all'interno delle strutture del Comune e della Soprintendenza, nonché figure esterne, specificamente incaricate dalla Stazione Appaltante.

La costituzione, la sostituzione o la cessazione dei componenti del Gruppo è soggetta a comunicazioni tra le parti e comunque la modifica del gruppo di lavoro non costituisce obbligo di modifica del presente accordo amministrativo.

Per il Comune il RUP e coordinatore è il Dirigente dell'area 2 "Servizi tecnici al territorio" ed il gruppo di lavoro sarà definito con determinazione dirigenziale.

Per la Soprintendenza il gruppo di lavoro è così costituito:

Arch. Michele Cornieti coordinatore e progettista architettonico

Dott.ssa Anna Floridia per gli aspetti storico artistici

Dott. Pierluigi Giroladini per gli aspetti archeologici

Dott.ssa Irene Biadaoli progettista degli interventi su superfici decorate

ARTICOLO 4. - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI ALTRI SOGGETTI

1. La Soprintendenza e il Comune, d'intesa e al fine di acquisire ulteriori contributi scientifici e conoscitivi utili alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, possono consentire la partecipazione alle attività di altri soggetti pubblici e privati, mediante la sottoscrizione di intese, convenzioni o accordi comunque denominati, mediante espressione di assenso congiunto in forma scritta.

ARTICOLO 5. - DURATA

1. Il presente Accordo amministrativo ha efficacia dal giorno della sottoscrizione delle parti, ha durata triennale e potrà essere rinnovato. Il Comune e la Soprintendenza potranno recedere motivatamente dall'Accordo senza alcun onere, dandone comunicazione scritta.

ARTICOLO 6. - VISIBILITÀ DELLE INIZIATIVE

1. Le parti si impegnano a dare adeguata visibilità al presente Accordo e alle attività ad esso connesse.

Firenze, 23/01/2024

per il Comune: Dott. Francesco Casini

per la Soprintendenza: Arch. Antonella Ranaldi